

Novità fiscali dell'8 luglio 2009: come risolvere le liti tributarie? Ecco la guida; le modifiche che subirà l'IVA europea nei prossimi sette anni; studi di settore: invio telematico di comunicazioni agli intermediari per anomalie riscontrate; l'avvio della comunicazione unica d'impresa prorogato all'1.10.2009; delibere delle associazioni riconosciute invalide se il quorum costitutivo manca al momento della votazione

Pubblicato il 8 luglio 2009

come risolvere le liti tributarie? Ecco la guida; le modifiche che subirà l'IVA europea nei prossimi sette anni; studi di settore: invio telematico di comunicazioni agli intermediari per anomalie riscontrate; l'avvio della comunicazione unica d'impresa prorogato all'1.10.2009; delibere delle associazioni riconosciute invalide se il quorum costitutivo manca al momento della votazione

**Indice:**

- 1) Come risolvere le liti tributarie ? ecco la guida**
- 2) Le modifiche che subirà l'IVA europea nei prossimi sette anni**
- 3) Studi di settore: Invio telematico di comunicazioni agli intermediari per anomalie riscontrate**
- 4) L'avvio della comunicazione unica d'impresa prorogato al 01.10.2009**
- 6) Associazioni riconosciute: Delibere invalide se il quorum costitutivo manca al momento della votazione**

**1) Come risolvere le liti tributarie ?**

In atto sono previste talune soluzioni che consentono di evitare il contenzioso tributario e, quindi, di potere evitare i lunghi e costosi giudizi.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida (pubblicata nel mese di **luglio 2009**) a seguito delle recenti novità in materia.

Esaminiamone di seguito la particolare disciplina deflativa del contenzioso.

**Primo caso: Autotutela**

Se l'Amministrazione riconosce di avere commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l'atto.

Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Questi, può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Tuttavia, occorre assicurarsi che poi l'ufficio di fatto annulli sul serio la pretesa fiscale, altrimenti si corre il rischio che possano passare i termini (60 giorni) per fare ricorso in commissione tributaria per poi scoprire che il fisco non ha fatto nulla.

### **Secondo caso: Accettazione dell'atto cd. "acquiescenza"**

I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate sempre che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Una ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio".

In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/8.

### **Come effettuare i versamenti**

Le somme dovute a seguito di acquiescenza vanno versate, in unica soluzione oppure a rate, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:

- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, di 12 rate trimestrali sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali e, inoltre, il contribuente è tenuto a prestare garanzia, per il periodo della rateazione aumentato di un anno, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve fare pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

### **Terzo caso: Adesione al processo verbale di constatazione**

Il nuovo istituto della "adesione al processo verbale di constatazione", che è stato introdotto dal D.L. n. 112/2008, consente al contribuente destinatario di un processo verbale di constatazione la facoltà di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla base dei rilievi e dei contenuti dell'atto ricevuto.

Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:

- alla riduzione a 1/8 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione);
- al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili ma solo quelli che:

- hanno come conseguenza l'emissione di un accertamento parziale (sono quelli emessi ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54, co. 4, del D.P.R. n. 633/72);
- contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e di imposta sul valore aggiunto

### **Cosa deve fare il contribuente**

Per aderire al processo verbale di constatazione è sufficiente una semplice comunicazione del contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all'organo che ha redatto il verbale.

Mentre, se è redatto dall'Ufficio, per la definizione è sufficiente la presentazione di una sola comunicazione.

La richiesta deve essere effettuata, entro il 30° giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento del 10.09.2008.

Può essere presentata sia a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia consegnandola direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano apposita ricevuta.

Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l'emissione di un "atto di definizione dell'accertamento parziale", contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

L'atto viene notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo sul contribuente di versare le somme dovute, come risultanti dallo stesso.

Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.

#### **Quarto caso: Adesione all'invito al contraddittorio**

Il D.L. n. 185/2008 ha introdotto un nuovo istituto: "la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio".

Tale istituto si applica agli inviti al contraddittorio emessi dal 1° gennaio 2009, se riguardano imposte dirette o Iva, o dal 29 gennaio 2009, se relativi a imposte indirette diverse dall'Iva (imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni, eccetera).

In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui è indicata la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione. La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte.

Ad essa va allegata, inoltre, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Il pagamento rateizzato consente il versamento delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di dodici rate trimestrali, senza la prestazione di alcuna garanzia.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l'Ufficio competente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime.

### **Vantaggi dell'adesione:**

- Riduzione a 1/8 delle sanzioni minime irrogabili dall'ufficio;
- possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie.

Il nuovo istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l'emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.

### **Quinto caso: Accertamento con adesione**

L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

### **I Vantaggi dell'adesione**

L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante.

L'effetto "premiante" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

### **Il procedimento**

L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e periodi d'imposta indicati nell'invito.

## **Richiesta del contribuente**

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata - prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale - all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.

## **Sesto caso: Conciliazione giudiziale**

Infine, il Legislatore ha previsto anche la conciliazione giudiziale, cioè il mezzo con cui si può chiudere un contenzioso aperto con l'Amministrazione finanziaria.

Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

Può essere proposta:

- dalla Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante.

Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

Vantaggi della conciliazione

- Si riducono a 1/3 le sanzioni amministrative;
- Si abbattano fino a metà le sanzioni penali e si cancellano le sanzioni accessorie.

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia "in udienza" che "fuori udienza".

La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice.

## **2) Le modifiche che subirà l'IVA europea nei prossimi sette anni**

In attesa che entri a regime il principio di tassazione generale, il Consiglio CE ha stabilito importanti modifiche alle regole di determinazione del luogo di tassazione delle operazioni "B2B" ("*business to business*").

Le modifiche che subirà l'IVA europea nei prossimi sette anni sono contenute nelle guida dell'**Agenzia delle Entrate della Liguria** redatta in collaborazione con Unioncamere Liguria datata giugno 2009 ma pubblicata il **06 luglio 2009**.

In particolare, in base alle Direttive 2008/8 e 2008/9 del 12.2.2008 unitamente al Regolamento n. 143/2008, pubblicati in G.U. dell'Unione Europea L 44/11 e L 44/23 del 20.2.2008, che costituiscono il VAT Package 2008, queste di seguito sono le modifiche che subirà l'IVA europea nei prossimi sette anni.

**Dal 1° gennaio 2010** entrano in vigore le nuove regole:

- sul luogo di tassazione dei servizi "B2B", cioè, delle prestazioni di servizi rese ad un soggetto a sua volta identificato, prevedendo, per esse, l'applicazione dell'IVA attraverso il meccanismo del reverse-charge (*ove il prestatore non assoggetta ad IVA il servizio fatturato poiché l'obbligo ricade sul committente attraverso l'inversione contabile: ai sensi art. 17, comma 3, D.P.R. 633/1972. Per le prestazioni di servizi da impresa a consumatore finale, il paese della tassazione continuerà ad essere quello del prestatore soggetto d'imposta*).

Il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi da impresa a impresa sarà lo Stato di residenza di colui che richiede la prestazione (committente), e non più quello del prestatore, come previsto dalla attuale normativa.

Mentre, per le prestazioni di servizi da impresa a consumatore finale, il paese della tassazione continuerà ad essere quello del prestatore;

- sull'aggiornamento delle disposizioni riguardanti il rimborso della imposta;
- sulla stabile organizzazione;
- sul reverse-charge;
- sulle disposizioni relative alla identificazione e agli obblighi dei contribuenti;
- sull'individuazione dei servizi forniti per via elettronica.

**Dal 1° gennaio 2011** entrano in vigore le modifiche della territorialità riguardanti alcuni dei servizi che sono oggi regolati dal principio del luogo di esecuzione, elencati all'articolo 7, comma 4, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, si tratta dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi o affini, quali fiere ed esposizioni e servizi accessori, relativamente ai quali viene operata una distinzione tra le prestazioni per l'accesso a manifestazioni e prestazioni di servizi relativi all'attività.

**Dal 1° gennaio 2013** entra in vigore una ulteriore modifica delle regole territoriali riguardanti le prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto non a breve termine.

**Dal 1° gennaio 2015** entrano in vigore le modifiche della territorialità per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici, nonché le altre disposizioni, riguardanti il settore delle prestazioni effettuate attraverso mezzi elettronici.

### **Le nuove regole del rimborso IVA**

Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore le nuove regole relative ai rimborsi dell'Iva per i soggetti non residenti.

Il neo sistema interamente elettronico assicurerà rimborsi più rapidi e, soprattutto, garantirà la corresponsione degli interessi legali nel caso in cui le Amministrazioni fiscali eroghino i rimborsi in ritardo.

I soggetti passivi di imposta residenti in uno Stato membro possono ottenere il rimborso dell'IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro.

I soggetti passivi di imposta residenti in Italia, identificati con il numero di partita IVA, possono chiedere il rimborso nei vari Paesi della Comunità per i costi che ivi sostengono, seguendo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.

La **peculiarità del nuovo sistema prevede che** i soggetti passivi IVA potranno richiedere il rimborso dell'imposta assolta in altro Stato membro mediante richiesta fatta nello Stato membro di stabilimento, tramite un portale elettronico.

Tale ultimo Stato provvederà ad inoltrare la richiesta allo Stato del rimborso, fornendo anche



indicazione sul soggetto passivo (esistenza, pro-rata, ecc.).

Nel contempo saranno notevolmente ridotti i casi di materiale presentazione delle fatture di acquisto che potranno essere sostituite da messaggi elettronici, fermo restando la possibilità (non sistematica) dello Stato del rimborso di chiedere in casi specifici la presentazione delle fatture.

Le richieste andranno compilate nella lingua e nella moneta ufficiali del Paese membro al quale si chiede il rimborso.

In conclusione, il nuovo sistema dovrebbe agevolare gli operatori negli adempimenti necessari per l'ottenimento del rimborso, determinando al tempo stesso una più stretta collaborazione tra Stato di stabilimento e Stato del rimborso.

### **3) Studi di settore: Invio telematico di comunicazioni agli intermediari per anomalie riscontrate**

L'Agenzia delle Entrate con una **comunicazione di servizio n. 38 del 06.07.2009** ha reso noto che nei primi giorni dello scorso mese di giugno sono state inviate a 105.343 contribuenti le comunicazioni relative ad alcune tipologie di incoerenze.

Adesso è in corso l'invio ai contribuenti di altre tipologie di comunicazioni, per il tramite degli intermediari che, per il periodo d'imposta 2007, hanno trasmesso al fisco le dichiarazioni.

Si tratta, in particolare, di 37.027 "file telematici" in cui è contenuto l'elenco dei contribuenti assistiti per i quali sono state riscontrate le seguenti anomalie:

1. incoerenze relative alla gestione del magazzino;
2. gravi incoerenze relative alla gestione del magazzino;
3. incoerenze relative ai beni strumentali;
4. mancata corrispondenza tra i dati indicati nei modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e il modello Unico;
5. mancata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore.

I contribuenti interessati da tali comunicazioni sono complessivamente 92.172.

Avverta l'Agenzia che la comunicazione rappresenta un invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2008, allo scopo di evitare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti.

Anche per le nuove comunicazioni sarà possibile utilizzare l'apposito software (scaricabile a breve gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia), che consentirà agli intermediari di segnalare eventuali imprecisioni riscontrate nella comunicazione ovvero di indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia.

#### **4) L'avvio della comunicazione unica d'impresa prorogato al 01.10.2009**

Con la pubblicazione in **G.U. (n. 153 del 03.07.2009)** del D.P.C.M. 06.05.2009 sono state definite le procedure per l'avvio della Comunicazione Unica d'Impresa.

Pubblicate, quindi, le regole tecniche e le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla Comunicazione Unica.

Inviando una singola comunicazione al Registro delle Imprese, contenente le informazioni finora inviate ad enti diversi con differenti modalità sarà possibile aprire un'impresa direttamente via Internet.

Il termine a partire dal quale sarà obbligatorio per tutti utilizzare la ComUnica è stato rinviato al 1 ottobre 2009.

Per ad avviare una nuova attività si deve presentare al Registro delle imprese una "comunicazione unica per gli adempimenti", che sostituisce tutti gli adempimenti amministrativi previsti (Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, partita IVA e Codice fiscale).

Il Registro delle imprese rilascia una ricevuta, che permette l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle altre Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Ciascuna Amministrazione deve comunicare all'interessato e al Registro delle imprese i dati definitivi sulle posizioni registrate entro i successivi sette giorni.

#### **5) Cassetto fiscale delle Entrate: Disponibile anche l'estratto conto da Equitalia**

Il notiziario telematico dell'Agenzia delle Entrate ([www.nuovofiscooggi.it](http://www.nuovofiscooggi.it)) del 07 luglio 2009 ha reso noto che:

*"Chi è in possesso delle credenziali per accedere al "Cassetto fiscale" dell'agenzia delle Entrate, ha già fatto parte del cammino, ma non fisico.*

*Non è più necessario, infatti, recarsi di persona presso uno degli sportelli di Equitalia distribuiti sul territorio nazionale.*

Da oggi 7 luglio, è possibile, con le stesse login e password avute dall'agenzia delle Entrate (sono 1,4 milioni gli utenti di Fisconline) accedere anche a "Estratto conto", un nuovo servizio in rete messo a disposizione da Equitalia e presentato nel corso di una conferenza stampa dai vertici della società di riscossione.

Collegandosi a Internet su [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it) è possibile controllare la propria situazione debitoria ovvero verificare anche che un provvedimento a proprio favore sia stato effettivamente recepito dall'ente riscossore e che sia stata portata a conclusione la procedura di sgravio della cartella, che sia stata effettivamente annullata una multa su sentenza, ad esempio, del Giudice di pace.

Il cittadino può consultare documenti, cartelle e avvisi di pagamento ancora non pagati, pagati parzialmente, interamente saldati od oggetto di sgravio totale a partire dall'anno 2000.

Al momento sono già ventiquattro le province\* per le quali è operativo il servizio ed entro il mese di settembre, con esclusione della Sicilia dove il gruppo Equitalia non è attivo, tutto il territorio nazionale avrà a disposizione questo nuovo strumento informativo.

Coloro che non avessero ancora "credenziali fiscali di rete" possono attivarsi recandosi su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e scegliere la voce servizi telematici dove sarà possibile ottenere, con una procedura assolutamente sicura, codice pin e password.

Basterà indicare il proprio codice fiscale, alcuni dati relativi alla dichiarazione presentata l'anno precedente, e si avrà immediatamente una parte del pin di accesso, mentre la seconda parte che lo completerà arriverà, insieme alla password, in breve tempo al domicilio indicato. Codice pin e password possono essere richiesti anche presso uno qualsiasi degli uffici dell'agenzia delle Entrate o per telefono al numero 848.800.444.

Sono comunque attive, sia sul sito dell'Agenzia sia su quello di Equitalia, le guide che accompagnano l'utente nel suo percorso telematico.

\* Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Como, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecco, Livorno, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pesaro e Urbino, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Venezia".

## **6) Associazioni riconosciute: Delibere invalide se il quorum costitutivo manca al momento della votazione**

Si riporta, infine, di seguita una interessante notizia, per gli enti non profit, pubblicata nel Quotidiano on line Ipsoa del 07 luglio 2009.

Il Tribunale di Roma con la sentenza del 11.06.2009 ha stabilito che: "Per la validità di una delibera assembleare è indispensabile che il quorum costitutivo, pari alla metà più uno dei componenti, sussista non solo al momento della riunione ma soprattutto a quello della

votazione”.

**A cura di Vincenzo D’Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l